



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, comma 357 e 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base ai quali la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato Regioni del 1° Agosto 2007, che modifica l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'AgeNaS ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione stessa e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 12 aprile 2011 che ha istituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per la sperimentazione del dossier individuale e di gruppo, in considerazione della rilevanza di tale strumento come mezzo di pianificazione e programmazione della formazione dei professionisti sanitari, nello sviluppo del programma nazionale ECM;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", ed in particolare l'art. 29 che definisce il "dossier formativo";

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. g) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", nella parte in cui prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua *"definisce e dà esecuzione alle regole sul dossier formativo"*;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017 che ha modificato la delibera della stessa Commissione nazionale del 4 novembre 2016 in tema di dossier formativo individuale e di gruppo per il triennio formativo 2017-2019;

VISTA la L. 11 gennaio 2018 n. 3, concernente "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", ed i successivi decreti attuativi;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2019, registrato dall'organo di controllo in data 6 maggio 2019, che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 che ha integrato la delibera della stessa Commissione nazionale del 14 dicembre 2017 estendendo la possibilità di costruire il dossier formativo a tutto il triennio e quantificando i bonus di crediti per la costruzione e per il soddisfacimento del dossier rispettivamente in 30 crediti per il triennio corrente e 20 crediti per il triennio successivo;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 13 novembre 2019 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro per "il dossier formativo" per una durata concomitante con quella della citata Commissione nazionale;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 che ha previsto per il triennio formativo 2020-2022 l'applicazione di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019 in materia di obbligo formativo ECM;

CONSIDERATA la decisione del gruppo di lavoro sul dossier formativo, assunta nella riunione del 7 settembre 2020, di specificare ed integrare alcune disposizioni della citata delibera del 14 dicembre 2017, così come integrata dalla delibera del 25 luglio 2019, al fine di favorirne l'immediata operatività, agevolando così la diffusione del dossier formativo quale strumento di programmazione dell'attività formativa dei professionisti sanitari;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

DELIBERA

- 1) Ai fini della nuova fase di implementazione, nella prospettiva del pieno sviluppo del dossier formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del dossier di gruppo, si definiscono i seguenti principi e linee guida, validi per il triennio formativo 2020–2022, per tutti i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali, che accedono alla costruzione del dossier.

- 2) Il dossier formativo (DF) può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo laddove le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali siano dotati di risorse adeguate, avendo come riferimento l'organizzazione in cui si sviluppa il gruppo stesso. Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende, dagli Ordini e dalle rispettive Federazioni nazionali. Il codice evento, il codice provider, il codice edizione e il codice dell'ente accreditante sono la chiave numerica identificativa della partecipazione ed evidenzia lo sviluppo nel tempo del DF dei professionisti, componenti il gruppo ed impegnati nella realizzazione del dossier.

Gli obiettivi formativi di cui ai vigenti Accordi Stato – Regioni dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai *provider* nella programmazione dell'offerta formativa E.C.M. in maniera da fornire al discente il numero degli obiettivi/aree a cui riferire i contenuti dell'evento, al fine di riportarlo correttamente nella progettazione del dossier. La descrizione e il numero degli obiettivi/aree devono essere riportati anche nell'attestato di partecipazione dell'evento e deve essere rendicontato al Co.Ge.A.P.S. da parte del provider.

Per la formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai *provider* E.C.M.), gli obiettivi formativi di riferimento sono attribuiti da Ordini e rispettive Federazioni nazionali.

Tenendo presente i bisogni formativi, nell'operatività della redazione del DF, individuale o di gruppo, si dovrà prevedere che il singolo o il gruppo professionale, sia esso espressione di struttura complessa, semplice o dipartimento/distretto o gruppo di miglioramento professionale o organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, ponderi la programmazione degli obiettivi da realizzare nell'arco del triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento annuale.

Il singolo professionista e/o le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali hanno la possibilità di impostare il proprio dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi. In questo modo si avranno a disposizione 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere lo sviluppo formativo triennale.

La programmazione e pianificazione del dossier formativo di gruppo nelle Aziende sanitarie pubbliche e private, negli Ordini e nelle rispettive Federazioni nazionali è effettuata nel rispetto della libertà, indipendenza ed autonomia dei professionisti.

Il dossier formativo di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni, uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

3) Il dossier formativo prevede:

A) Bonus per il professionista.

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con la professione esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2020–2022 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

La condizione realizzativa della coerenza di cui al sopracitato punto n. 3, nel caso di più dossier formativi in capo ad un singolo professionista, deve intendersi soddisfatta al raggiungimento del 70% della coerenza per almeno uno dei dossier formativi.

Per il triennio formativo 2020–2022, sarà possibile inserire all'interno del dossier anche gli eventi svolti precedentemente alla sua costruzione.

Il dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute".

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

B) Soggetti abilitati alla costruzione del dossier formativo di gruppo:

1. Per le Aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
2. Per gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

3. Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto 2.
- C) Accessibilità alle informazioni riguardanti ogni singolo professionista (dossier individuale).
Il professionista ha la possibilità di collegarsi al Co.Ge.A.P.S. tramite il portale e la relativa APP per dispositivi Android e IOS, sia per verificare la propria situazione crediti e per la realizzazione del dossier in qualsiasi momento.
- Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale. In tale caso, l'istanza dovrà essere inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per il tramite del Gruppo di lavoro sul dossier formativo, procederà al mutamento della posizione del professionista presso il Co.Ge.A.P.S.
- D) Accessibilità delle informazioni riguardanti il gruppo (Dossier di gruppo).
Il soggetto abilitato di cui alla lettera B, previa richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale, avrà la possibilità di costruire il dossier del proprio gruppo presso il portale del Co.Ge.A.P.S. La richiesta di credenziali dovrà essere corredata della documentazione richiesta nella funzione informatica apposita.
- Il soggetto abilitato di cui alla lettera B ha la possibilità di collegarsi al portale Co.Ge.A.P.S. per verificare la situazione crediti e la progressiva realizzazione del dossier di gruppo in qualsiasi momento. Il soggetto abilitato di cui alla lettera B deve avere la possibilità di modificare il dossier nel caso in cui vi siano dei mutamenti nella composizione soggettiva del gruppo.
- E) Modifica del dossier formativo.
Il dossier può essere modificato una sola volta per ciascun anno del triennio formativo di riferimento, a partire dall'anno di costruzione.
Nel caso in cui la modifica all'interno dell'anno avvenga entro il 30 giugno, il sistema renderà efficace tale modifica nell'anno stesso; nel caso in cui avvenga a partire dal 1° luglio, il sistema informativo renderà efficace la modifica per l'anno successivo. Alle stesse regole soggiace la modifica del dossier di gruppo.
- F) Organizzazione degli obiettivi del dossier di gruppo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Il responsabile del dossier di gruppo coordina la formazione dei professionisti afferenti al gruppo stesso, al fine di fornire tutte le necessarie informazioni al soggetto abilitato di cui alla lettera B.

G) Modalità di accesso al Co.Ge.A.P.S. tramite il portale e la relativa APP per dispositivi Android e IOS, e funzionalità a disposizione del professionista sanitario.

1. Accesso del singolo professionista tramite il portale e la relativa APP per dispositivi Android e IOS, o accesso del responsabile del gruppo in caso di dossier di gruppo tramite portale. Il soggetto di cui alla lettera B, abilitato all'accesso al portale e quindi alla costruzione del dossier di gruppo, nonché abilitato all'accesso alle informazioni riguardanti l'ammontare dei crediti del gruppo, dovrà preventivamente richiedere alla Segreteria della Commissione, per il tramite del Gruppo di lavoro sul dossier formativo, l'autorizzazione alla registrazione al fine di richiedere il rilascio delle credenziali presso il Co.Ge.A.P.S. Le singole strutture coordinano la richiesta di credenziali per ciascun gruppo attraverso i soggetti abilitati di cui alla lettera B.
2. Visibilità dell'ammontare dei crediti ottenuti e di quelli ancora da acquisire. Tale funzionalità è resa disponibile a tutti i soggetti che possono accedere al dossier individuale e di gruppo.
3. Sezione dossier formativo: ciascun professionista o responsabile del gruppo costruisce il dossier accedendo ad ognuna delle tre aree di obiettivi, ricordando di avere giusto riguardo agli obiettivi tecnico-professionali.
4. Le partecipazioni ad eventi relativi al triennio formativo all'interno del quale è stato costituito il dossier e recanti l'obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier dal sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. su comunicazione del provider. Si rammenta che nel caso di formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai *provider* E.C.M.), la registrazione delle partecipazioni E.C.M. nel database del Co.Ge.A.P.S. avverrà a cura del professionista o di Ordini e rispettive Federazioni nazionali
5. Dossier formativo: supporti, collocazione, conservazione, trasmissione, accesso. Il dossier formativo è creato e gestito solo su supporto informatizzato messo a disposizione dal Co.Ge.A.P.S. I soggetti abilitati possono avvalersi del supporto informatico per la registrazione del Co.Ge.A.P.S. in ordine al dossier formativo di gruppo. I soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di ciascun Ordine e rispettiva Federazione nazionale, hanno la funzione di tutor per i singoli professionisti ed hanno accesso ai dossier di gruppo dei singoli professionisti stessi. Tale accesso consente anche al responsabile della Formazione di fungere da interfaccia tra i singoli ed il gruppo nell'allestimento del dossier di gruppo e di promuoverne la costruzione.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Il responsabile del gruppo è anche responsabile della verifica della congruità e realizzazione del dossier

	INDIVIDUALE	DI GRUPPO
COLLOCAZIONE	Spazio individuale specifico nel portale del Co.Ge.A.P.S. (in quanto consorzio di tutte le anagrafiche) messo a disposizione di ciascun professionista	Spazio condiviso tra i rappresentanti del gruppo per la collocazione del dossier di gruppo nel portale del Co.Ge.A.P.S. inoltrato da soggetti abilitati. Tutti i dati devono confluire per via telematica nel database del Co.Ge.A.P.S.
CONSERVAZIONE	A cura del Responsabile del sistema informativo del Co.Ge.A.P.S.	A cura del Responsabile del sistema informativo del Co.Ge.A.P.S.
ACCESSO AI DATI	Nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy.	I soggetti abilitati di cui alla lettera B accedono solamente alle partecipazioni del professionista rientranti nel dossier di gruppo, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy.
LETTURA	La lettura è consentita al singolo professionista.	La lettura della risultante del dossier di gruppo è consentita al soggetto abilitato di cui alla lettera B ed a tutti i professionisti afferenti al gruppo. La lettura della parte individuale del dossier di gruppo è consentita al soggetto abilitato di cui alla lettera B ed al singolo professionista.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

INSERIMENTO E MODIFICA	Solo da parte del professionista una volta all'anno.	Da parte del soggetto abilitato dai propri Enti alla costruzione del dossier di gruppo.
------------------------	--	---

H) Esercizi professioni.

Dato che il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. registrerà nel dossier individuale o di gruppo solo le attività formative coerenti con le professioni, il professionista ha la facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata, anche di una seconda professione. Parimenti, il Professionista ha la possibilità di indicare due discipline esercitate per ogni professione.

I) Crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle definite in fase di costruzione del dossier formativo.

Alla fine del triennio i crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle definite in fase di costruzione del DF individuale e di gruppo saranno conteggiati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo E.C.M. triennale ma non potranno essere conteggiati per il raggiungimento del requisito della coerenza del dossier stesso.

J) Crediti acquisiti in qualità di docente.

I crediti acquisiti ad eventi formativi E.C.M. in qualità di docente e tutor vengono ricompresi nel DF.

K) Il dossier formativo individuale rappresenta il punto di partenza per un curriculum formativo del professionista sanitario.

All'interno del dossier individuale potranno essere annotate da parte del professionista anche attività non E.C.M., al fine di rendere lo stesso uno strumento idoneo e funzionale per il professionista anche al di fuori dell'ambito E.C.M. A tale scopo è prevista la creazione di una sezione dedicata all'interno della posizione personale del professionista sanitario nel portale Co.Ge.A.P.S.

L) Aree digitali nel Co.Ge.A.P.S.

Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. sarà predisposto per ricevere i dossier di gruppo inoltrati per via telematica dai soggetti abilitati di cui al punto n. 3, lett. B, delle Aziende sanitarie pubbliche e private, degli Ordini e delle rispettive Federazioni nazionali, al fine di inserire i percorsi formativi definiti. Una ulteriore area digitale sarà predisposta e resa disponibile ai soggetti abilitati per i dossier di gruppo al fine di inserire delle relazioni



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

esplicative dell'attività svolta dai dossier di gruppo, per condividere le esperienze aziendali (pubbliche e private) realizzate, anche per favorire la diffusione delle esperienze e dei risultati raggiunti.

- M) Il professionista sanitario può avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale; a livello informatico la sintesi del dossier di gruppo è la risultante della somma dei dossier di ciascun componente del gruppo.
- N) Al fine di avere una valutazione positiva del dossier formativo e poter accedere al bonus, occorre la verifica positiva della congruità e coerenza e realizzazione del dossier per ogni periodo per il quale sono intervenute variazioni.
- O) Nel caso di variazioni del dossier formativo nel corso del triennio, il sistema informatico provvederà a ridurre progressivamente la flessibilità nella scelta delle aree e degli obiettivi formativi.
- P) Nel caso in cui intervengano, in favore del professionista sanitario, cause di esonero o di esenzione per l'intero triennio il dossier formativo, ai fini dell'accesso al bonus, dovrà ritenersi non soddisfatto.
- Q) Il professionista sanitario tramite il portale e la relativa APP per dispositivi Android e IOS, nonché il soggetto abilitato di cui alla lettera B che inoltra il dossier formativo attraverso il portale Co.Ge.A.P.S. può chiedere, alla fine del triennio, l'esito relativo all'indicazione dell'obbligo formativo individuale ed al relativo soddisfacimento, nonché il dossier completo delle partecipazioni che rispondono agli obiettivi del dossier formativo di gruppo e la disciplina del dossier formativo di gruppo.
- R) Al raggiungimento di una percentuale di coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, il dossier di gruppo sarà realizzato in maniera coerente con la relativa programmazione e permetterà ai professionisti partecipanti al gruppo che avranno raggiunto la citata percentuale del 70% di guadagnare un bonus, per il triennio successivo, secondo le modalità descritte alla lettera A.

In considerazione del ruolo rivestito dal dossier formativo individuale quale espressione di libertà, indipendenza e autonomia del professionista sanitario, la fase di verifica e controllo è affidata al professionista e alla competenza di Ordini e rispettive Federazioni nazionali.

La fase di verifica e controllo per gli eventuali dossier di gruppo spetta invece alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini e alle rispettive Federazioni nazionali. Tali soggetti avranno il compito, relativamente ai dossier di gruppo inoltrati, di procedere alla verifica del rispetto degli istituti della presente Delibera.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Il raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, non incide in alcun modo sulle regole previste per la certificazione dell'assolvimento dell'intero obbligo formativo del professionista sanitario. Tale obbligo formativo può essere assolto, anche nella sua interezza, tramite il dossier formativo.

La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema E.C.M. sollecita le Regioni e i rispettivi organismi regionali E.C.M., gli Ordini e le rispettive Federazioni, le Aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a promuovere nelle forme ritenute più idonee l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e sviluppo del dossier formativo.

Roma, 23/08/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)